

## Luglio e Agosto...in sintesi

*La newsletter della Camera Penale Veneziana n. 4/2026*

### Legislazione

**Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.**

*Decreto Ministeriale 26 giugno 2026, n. 217 (G.U. n. 149 del 30.06.2026)*

Con il citato decreto, viene modificato il calendario di attuazione del processo penale telematico.

In particolare è stato modificato il comma 3-bis dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023, sostituendo il termine del 30 giugno 2026 con quello del 31 dicembre 2026.

Il decreto sostituisce il previgente regime transitorio, introducendo nuove scadenze per l'entrata in vigore dell'esclusività del deposito telematico presso ulteriori uffici giudiziari e per specifiche categorie di procedimenti.

Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, a partire dalle seguenti scadenze:

- a) **1° luglio 2027**: Corti d'Appello e Procura Generale presso le Corti d'Appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i Minorenni, nonché di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, e di quelli in materia di Misure di Prevenzione e di Mandato d'Arresto Europeo e procedure di consegna tra Stati membri;



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

- b) **1° gennaio 2028:** Giudice di Pace, Corte di Cassazione e Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV (Misure Cautelari), titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, nonché di quelli in materia di Misure di Prevenzione e di Mandato d'Arresto Europeo e procedure di consegna tra Stati membri;
- c) **1° gennaio 2029:** Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- d) **11 gennaio 2030:** Tribunale di Sorveglianza; **1° gennaio 2028:** procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del Giudice di Pace;
- e) **1° gennaio 2029:** procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'Appello per i Minorenni;
- f) **1° luglio 2029:** procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale (Esecuzione);
- g) **1° luglio 2030:** procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale (Misure Cautelari) e in quelli in materia di Misure di Prevenzione e di Mandato d'Arresto Europeo e procedure di consegna tra Stati membri.

Inoltre, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni **può** avere luogo **anche** con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) **fino al 30 giugno 2027:** Corte di appello e Procura generale presso la Corte d'Appello;
- b) **fino al 31 dicembre 2027:** Corte di cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Giudice di Pace.



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

## **Corte europea dei diritti dell'uomo**

**Corte Eur. Dir. Uomo, Sez. I, 28 maggio 2026, Petrignani e altri c. Italia**

*Confisca per equivalente disposta secondo il principio di solidarietà tra concorrenti - Necessità di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile - Violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 Prot. 1 CEDU per difetto di legalità e proporzionalità.*

La Corte EDU ha affermato che la confisca per equivalente ha natura anche punitiva e costituisce pertanto una "pena" ai fini dell'art. 7 CEDU. Nel caso di specie, riguardo a due dei tre ricorrenti, i giudici di Strasburgo hanno escluso che l'applicazione del principio di solidarietà tra concorrenti si traducesse in una sanzione per fatto altrui, essendo che la misura era stata collegata al contributo personale offerto da ciascuno alla realizzazione del reato e alla produzione del profitto complessivo. La conclusione rispetto al terzo ricorrente, che censurava profili diversi, è stata invece opposta. Infatti, la Corte EDU ha rilevato che il principio di solidarietà non trovava, all'epoca in interesse, un fondamento normativo esplicito. Ciò poiché la giurisprudenza nazionale era rimasta a lungo incerta sul punto – venendo la questione risolta solo mediante l'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 2025, che hanno negato l'operatività del principio – e l'ordinamento non offriva criteri sufficientemente prevedibili per determinare la quota di profitto confiscabile a ciascun concorrente. Da qui la violazione dell'art. 7 CEDU limitatamente a tale ricorrente, mentre nessuna violazione è stata riscontrata per gli altri due.

Con riguardo al connesso argomento del diritto al pacifico godimento dei beni, la Corte EDU ha riconosciuto come la confisca, pur perseguendo il legittimo scopo di contrastare l'arricchimento di origine criminosa, difettava, per le medesime ragioni già esposte relativamente all'art. 7 CEDU, di una base legale che fosse sufficientemente chiara e prevedibile quanto all'*an* e al *quantum* dell'ablazione informata al principio di



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

solidarietà. Sotto il profilo della proporzionalità, i giudici di Strasburgo hanno inoltre rilevato che detta misura, colpendo somme eccedenti il profitto individualmente conseguito senza una verifica giudiziale del ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, risultava sproporzionata rispetto alla finalità punitiva e incoerente con quella ripristinatoria, ponendo così il soggetto inciso in una posizione patrimoniale deteriore se paragonata a quella anteriore. Infine, la Corte EDU ha disatteso l'argomento del Governo secondo cui lo squilibrio sarebbe rimediabile tramite l'azione di regresso tra coobbligati, osservando che tale soluzione trasferisce impropriamente sui ricorrenti l'onere di recupero del profitto illecito, con il rischio aggiuntivo della loro insolvenza. Su tali basi, ha ravvisato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 nei confronti di tutti e tre i ricorrenti.

**Corte Eur. Dir. Uomo, Sez. III, 16 giugno 2026, Iskrenović c. Serbia**

*Diritto alla prova - Rigetto immotivato di richieste istruttorie rilevanti - Violazione del diritto a un equo processo (art. 6, par. 1 e 3, lett. d, CEDU).*

La Corte EDU ha affermato, rievocando i principi espressi nella pronuncia Corte Eur. Dir. Uomo, Grande camera, sent. 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, che l'art. 6, par. 3, lett. d, CEDU non impone al giudice di ammettere ogni prova richiesta dall'imputato, ma punta a garantire la parità delle armi tra le parti del processo. Quando l'istanza istruttoria è adeguatamente motivata e la prova richiesta appare rilevante rispetto all'oggetto dell'imputazione, il rigetto deve essere sorretto da una motivazione che sia altrettanto adeguata, e, comunque, deve essere valutato l'impatto della mancata assunzione della prova sull'equità processuale nel suo complesso. Nel caso di specie, relativo a un procedimento concernente ingiurie ad agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni, i Tribunali nazionali avevano respinto senza adeguata motivazione le ri-

chieste difensive di acquisire le riprese di videosorveglianza di un esercizio commerciale e, inoltre, di sentire un teste sopravvenuto, nonostante tali prove fossero potenzialmente decisive per ricostruire una dinamica dei fatti oggetto di ricostruzioni marcatamente contrastanti da parte dell'imputato e dell'agente verbalizzante. Pertanto, tale rigetto privo di giustificazione ha compromesso in modo significativo la possibilità dell'imputato di avversare la tesi accusatoria, ingenerando la violazione dell'art. 6, parr. 1 e 3, lett. d, CEDU.

### **La Corte Costituzionale**

**Trasmissione immediata delle richieste della Corte Penale Internazionale al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma.**

*Corte Cost., Sent. n. 143, ud. 18.05.2026, dep. 23.07.2026*

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L. 237/ 2012 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'Appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti.

Nella sentenza viene evidenziato come l'operato del Ministro della Giustizia non possa essere *legibus solutus*, ma debba raccordarsi a regole procedurali e sostanziali vincolanti, traducendosi in scelte esplicite e controllabili, secondo la regola fondamentale dello Stato di diritto, che impone anche alle scelte politiche latamente discrezionali di uniformarsi ai canoni di legalità predeterminati dall'ordinamento.

All'obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte Penale Internazionale non può che fare riscontro l'obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego, legate al ricorrere di ipotesi eccezionali. Peraltro, tali valutazioni, sono sindacabili, anche mediante il conflitto di attribuzione tra potere giurisdizionale e potere esecutivo, con possibilità di attivazione dei poteri cautelari spettanti, nel relativo giudizio, alla Corte Costituzionale. In tal modo, le garanzie che la Costituzione appresta cooperano nel rendere effettivo lo stesso diritto internazionale, secondo linee armoniche e complementari.

**La fuga dopo aver provocato un incidente stradale non consente la riduzione della durata della sospensione della patente di guida in esito alla messa alla prova**

*Corte Cost., Sent. n. 146, ud. 22.05.2026, dep. 23.07.2026*

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del codice della strada sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione e all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Giudice di pace di Ancona dubitava della legittimità costituzionale di tali norme nella parte in cui non prevedono, per il reato di fuga dopo un incidente stradale, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – sia ridotta della metà, sul modello di quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale.

La Corte, nell'evidenziare che l'istituto premiale che consente di ridurre la durata della sospensione della patente di guida è espressamente limitato – anche nell'ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza – ai soli casi in cui non sia stato provocato un incidente, ha sottolineato la diversa e maggiore gravità della condotta del conducente che si dà alla fuga dopo aver provocato l'incidente. Tale condotta, infatti, esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti e la decisione di abbandonare il luogo del sinistro senza preoccuparsi delle conseguenze, così amplificando il pericolo per l'incolumità fisica e per la vita delle altre persone coinvolte.

**Preclusione triennale alla concessione di nuovi benefici penitenziari, in caso di precedente revoca di una misura alternativa alla detenzione.**

*Corte Cost., Sent. n. 149, ud. 04.05.2026, dep. 24.07.2026*

Con la sentenza numero 149, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 3 O.P., laddove prevede, in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di concessione di nuovi benefici penitenziari per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2». La durata indefettibilmente triennale di un divieto che coinvolge un numero elevato di istituti eterogenei (permessi premio, lavoro all'esterno e misure alternative alla detenzione) mal si concilia, infatti, con i fisiologici cambiamenti della personalità individuale, che la disposizione censurata presume invece immutabile per un lasso temporale ritenuto eccessivo.

Osserva, inoltre, la Corte che – seppure in relazione al ben diverso istituto della revoca delle pene sostitutive delle pene detentive brevi – l'articolo 67, comma 2, della legge numero 689 del 1981, come novellato dal decreto legislativo numero 150 del 2022, non preclude un successivo accesso alle misure alternative, richiedendo la sola espiatione di metà della pena detentiva risultante dalla conversione dell'originaria pena sostitutiva. Proprio tale ultimo meccanismo, che consente al giudice di valorizzare anche gli eventuali progressi conseguiti durante il temporaneo ripristino della condizione detentiva, può fungere secondo la Corte da soluzione costituzionalmente adeguata, capace di porre rimedio immediato alle riscontrate violazioni dei principi di ragionevolezza e necessaria individualizzazione della pena presidiati dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, assicurando al contempo la perdurante operatività della preclusione, ricondotta entro limiti costituzionalmente tollerabili.

## **La Corte di Cassazione**

### **Le Sezioni Unite**

**Rimessa alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della norma che prevede per l'imputato l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto che condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile**

*Cass. Pen., S.U., Ord. 28647, ud. 23.04.2026, dep. 29.07.2026*

Le Sezioni Unite, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, hanno rinviato alla Corte Costituzionale la valutazione in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 593 co. 3 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 538 c.p.p., può contenere statuizioni suscettibili di incidere sugli interessi civili. Ne consegue che la parte civile, qualora ritenga la decisione a sé sfavorevole, ha interesse a impugnarla e può proporre appello ai sensi dell'art. 576 c.p.p., limitatamente agli effetti civili.

D'altra parte l'imputato, in ordine alla medesima sentenza, emessa in procedimento relativo a un reato punito con pena alternativa, ove intenda impugnarla per contrastarne le statuizioni relative alla responsabilità civile, non è legittimato a proporre l'appello, per il limite fissato dall'art. 593, in relazione all'art. 574, cod. proc. pen., ma può proporre solo il ricorso per Cassazione.

L'accresciuta tutela della posizione della parte civile concorre a rendere tangibile, nel rapporto fra quella parte e l'imputato, il rilevato squilibrio dei mezzi impugnatori, sicché, si certifica la posizione deteriore in cui l'imputato stesso - parte necessaria - viene a trovarsi quando, pur prosciolto ex art. 131-bis cod. pen., risulti soccombente in ordine all'azione civile introdotta nel processo penale. Questa rilevante asimmetria alimenta, dunque, il fondato sospetto che l'art. 593 co. 3 cod. proc. pen., per l'ambito precisato, si ponga in contrasto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., in dipendenza della non ragionevole disparità di trattamento fra le due parti contrapposte che preclude all'imputato di difendersi nel secondo grado di merito con



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

lo stesso mezzo e, quindi, con il dispiegamento delle medesime facoltà processuali riconosciute alla parte civile.

Inoltre, la non manifesta infondatezza della questione si profila sussistente in riferimento al parametro del diritto di difesa dell'imputato in vista dell'effettiva tutela giurisdizionale della sua posizione, di cui all'art. 24 Cost., stante il limite frapposto alla giuridica possibilità di far valere con compiutezza le proprie ragioni nel processo di appello, a fronte delle facoltà processuali consentite alla parte civile, che può coltivare la sua pretesa restitutoria, avallata dal primo responso giudiziale caratterizzato dall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta illecita all'imputato, pur se sfociato nel proscioglimento del medesimo, ex art. 131-bis cod. pen.

Infine, il fondato sospetto di contrasto della norma investe il principio di parità delle parti nel processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e, per quanto di ragione, l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU (posto che la parità delle armi integra uno degli elementi intrinseci alla nozione di processo equo affermato in sede convenzionale, così che a ciascuna parte venga garantita la ragionevole possibilità di svolgere le proprie difese e anche di contestare le prove avverse in condizioni che non la pongano in posizione deteriore rispetto a quella del suo contraddittore; Corte EDU del 26/09/2023, Grande Camera, Yüksel Yalginkaya c. Turchia; Corte EDU del 25/04/2013, Erkapic c. Croazia; Corte EDU del 22/06/2000, Coéme c. Belgio): ciò, in ragione della limitazione fissata all'impostazione difensiva di cui può avvalersi, pure per la corrispondente, per quanto circoscritta, possibilità di attivazione probatoria ammessa nel secondo grado di merito, l'imputato all'atto dell'impugnazione della sentenza indicata, dovendo concentrare le sue censure in quelle proprie del giudizio di



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

legittimità, a differenza della sua controparte che, nella speculare situazione processuale, ha titolo a dedurre anche le sue ragioni di merito con l'appello, secondo le articolazioni consentite in quel grado.

**Contraddittorio preventivo nelle misure cautelari e reati connessi *ex art 12 cod. proc. pen. o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e) cod. proc. pen.***

*Cass. Pen., S.U., Sent. 28898, ud. 15.01.2026, dep. 30.07.2026*

Il Giudice per le Indagini Preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi *ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371 co. 2 lett. b) e e) cod. proc. pen.*, quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio in un momento successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.

Il diritto dell'indagato a essere ascoltato prima dell'applicazione della misura è personale non può essere sacrificato per esigenze di gestione unitaria di procedimenti con pluralità di indagati, e le Sezioni Unite hanno escluso che la deroga prevista dall'art. 291 co.1-quater cod. proc. pen. possa essere estesa ai coindagati per i quali il previo interrogatorio resta obbligatorio. La Corte chiarisce inoltre che la sua omissione integra una nullità a regime intermedio, deducibile per la prima volta davanti al tribunale del riesame e rilevabile anche d'ufficio.



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

## **Le Sezioni semplici**

### **Violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Irrilevanza del consenso della persona offesa**

*Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 27223, ud. 18.06.2026, dep. 20.07.2026*

La Sesta Sezione penale ha precisato che, in relazione al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, siano penalmente irrilevanti il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima.

Invero, la persona offesa non ha la disponibilità della misura disposta dall'Autorità Giudiziaria e non può paralizzare l'efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato. Con tale pronuncia, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, valorizzando l'intervenuta remissione di querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell'imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest'ultimo dal delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. per assenza di dolo.

### **Sfruttamento di manodopera: elemento oggettivo e assunzione regolare**

*Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 31546, ud. 09.07.2026, dep. 18.08.2026*

È illegittimo escludere lo stato di bisogno in conseguenza della "regolare" assunzione del lavoratore e della conseguente prospettiva del ricorso agli strumenti di assistenza sociale in caso di licenziamento ovvero di dimissioni per giustificata causa oggettiva (cd. NASPI). Ed invero, per un primo profilo, il licenziamento dipende pur sempre da una decisione unilaterale del datore di lavoro, laddove le dimissioni per giustificato motivo oggettivo onerano il lavoratore del compito (non sempre agevole) di dimostrare la sussistenza delle condizioni che hanno legittimato la risoluzione del rapporto di lavoro (e dunque il diritto al beneficio).



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

Inoltre, per un secondo profilo, la durata massima del beneficio è di due anni ed è pari alla metà delle settimane di contribuzione accumulate nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro (quattro anni durante i quali il lavoratore deve avere accumulato almeno tredici settimane di contributi).

Se si considera che la misura del beneficio è inferiore alla retribuzione (pari circa al 75% della stessa) e che la NASPI viene calcolata in base alle retribuzioni *quantum* del beneficio, non esclude affatto quello stato di bisogno che si risolve nella supina accettazione della situazione lavorativa in atto, dovendosi al riguardo tenere conto della complessiva situazione familiare, patrimoniale e finanziaria del singolo lavoratore (reddito familiare, eventuale coniuge e/o figli a carico, spese di prima necessità, ivi comprese quelle per assicurare l'istruzione obbligatoria dei figli e la salute dei componenti il nucleo familiare, mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, e così via).

**Reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.: la mancata comparizione all'udienza del querelante non equivale a remissione tacita ex art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen.**

*Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 31583, ud 30.06.2026, dep. 19.08.2026*

In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l'ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall'art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., essendo detta forma di remissione incompatibile con il regime speciale previsto dall'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen.

## **Il Giudice ha sempre l'obbligo di motivare la determinazione della durata del periodo di sospensione del processo con Messa alla Prova**

*Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 24243, ud 11.06.2026, dep. 01.07.2026*

Richiamando i principi già espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2022, la Corte di Legittimità ribadisce l'obbligo motivazionale del Giudice con riferimento alla determinazione della durata del periodo di sospensione del processo con Messa alla Prova, anche nel caso di proroga della stessa per integrazione della richiesta da parte dell'imputato relativamente a reati oggetto di un procedimento parallelo e avvinti dal vincolo della continuazione.

## **La procura speciale al difensore rende inapplicabile l'aumento dei termini per impugnare**

*Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 24770, ud 24.06.2026, dep. 02.07.2026*

La previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall'effettiva richiesta del rito alternativo, dovendo l'imputato ritenersi in ogni caso presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. anche qualora la sentenza lo abbia indicato come assente.

## **Istanza di riconoscimento di sentenza penale straniera - Diniego del Procuratore Generale di promuovere il procedimento ex art. 730 cod. proc. pen. - Impugnabilità con incidente di esecuzione**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

*Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25766, ud 25.06.2026, dep. 09.07.2026*

Il diniego del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di dare corso, ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen., al procedimento volto al riconoscimento di sentenze penale straniere sollecitato dall'interessato mediante motivata istanza, è sindacabile con l'incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d'Appello.

**Accertamento dattiloscopico e valore probatorio delle impronte**

*Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 26309, ud 02.04.2026, dep. 14.07.2026*

La Corte di Legittimità ribadisce che la comparazione delle impronte effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce un accertamento di dati obiettivi riconducibile all'attività di cui all'art. 354 c.p.p. e non richiede, di per sé, particolari cognizioni tecnico-scientifiche. Ne consegue che, qualora l'operatore che ha eseguito la comparazione venga escusso in dibattimento e riferisca sull'attività svolta, il giudice può fondare la decisione sulle sue dichiarazioni senza necessità di disporre una perizia, purché sia garantito alla difesa il pieno contraddittorio sull'accertamento.

Quanto al valore probatorio, la Corte richiama l'art. 192 c.p.p. e il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sancito dall'art. 533 c.p.p., ribadendo che l'esito dell'indagine dattiloscopica può costituire anche da solo fonte di prova della responsabilità. In particolare, la presenza di almeno 16-17 punti caratteristici coincidenti per forma e posizione consente di ritenere provata la presenza dell'imputato sul luogo del reato, in assenza di una plausibile spiegazione alternativa.

**La richiesta di accesso alla Giustizia Riparativa non sospende il processo per reati procedibili d'ufficio**

*Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 28366, ud 30.04.2026, dep. 27.07.2026*

La richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa formulata dall'imputato nel corso del giudizio di appello, ove si proceda per reati perseguibili d'ufficio, non comporta la sospensione del processo.

L'art. 129-bis, comma 4, c.p.p. attribuisce infatti al giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa la facoltà di disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a 180 giorni, esclusivamente al ricorrere di due presupposti: che si proceda per reati perseguibili a querela soggetta a remissione e che la sospensione sia richiesta dall'imputato.

La pronuncia chiarisce, inoltre, che, in caso di dissenso della persona offesa alla partecipazione al programma, l'imputato che intenda ottenere l'accesso alla giustizia riparativa deve prospettare l'utilità di una mediazione che coinvolga i gruppi parentali della persona offesa ovvero la vittima di un diverso reato (cd. vittima surrogata). Ciò in quanto l'accoglimento della richiesta presuppone che il programma individuato sia concretamente idoneo a contribuire alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato

### **Consiglio Nazionale Forense**

**Procedimento disciplinare: solo la mancanza o la nullità della citazione a giudizio (e non pure delle comunicazioni precedenti) vizia la decisione del CDD.**

*Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 54, ud. 19.11.2025, dep. 20.02.2026*

La mancanza o nullità della citazione dell'incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all'incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali (art. 11 e ss. Reg. CNF n. 2/2014) non possono comportare la nullità della

decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz'altro sanati, e, quindi, privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare. Infatti, il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

**L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente.**

*Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 59, ud. 10.07.2025, dep. 25.02.2026*

Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 CDF) è illecito di natura permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell'illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l'inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. In particolare, la permanenza cessa con il venir meno dell'inadempimento o con la negazione da parte del debitore dell'obbligo alla restituzione della somma ed è da tali momenti che decorre il *dies a quo* di prescrizione dell'azione disciplinare. In ipotesi di perdurante inadempimento e al fine di scongiurare ipotesi di fattispecie disciplinari potenzialmente imprescrittibili la giurisprudenza ha individuato poi il limite alternativo della notificazione della decisio-

ne del consiglio distrettuale di disciplina, che segna, quindi, la cessazione della permanenza pur persistendo l'inadempimento.

**La corrispondenza (*rectius*, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare.**

*Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 62, ud. 18.09.2025, dep. 25.02.2026*

Nell'ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una "correlazione" che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e di evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell'incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

**Omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti: il punto sull'individuazione del *die a quo* prescrizione.**

*Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 79, ud. 20.11.2025, dep. 20.03.2026*

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 CDF, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito

permanente, che, tuttavia, si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell'anno successivo. Conseguentemente, al più tardi, in tale data va collocato il *dies a quo* della prescrizione dell'azione disciplinare.

**Il divieto di interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario vale anche per l'avvocato-parte.**

*Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 81, ud. 19.06.2025, dep. 20.03.2026*

Costituisce illecito disciplinare (art. 53 co. 2 cdf) il comportamento dell'avvocato che, fuori dall'udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere la causa. Peraltro, tale principio, che costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell'esercizio della professione, si applica, ex artt. 2 e 9 cdf, anche al caso in cui l'avvocato sia costituito in proprio ovvero con l'assistenza di altro difensore, senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la parte "comune", che rimarrebbe impunita se interpellasse il giudice fuori udienza, e la parte "avvocato", soggetto invece a sanzione disciplinare<sup>1</sup>.

**La necessità di riserva di maggioreare l'importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento vale anche nei rapporti amicali tra avvocato e cliente.**

*Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 91, ud. 22.05.2025, dep. 24.03.2026*

---

<sup>1</sup> A quanto consta, su questo specifico aspetto, non vi sono precedenti editi.



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"**

In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può chiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva (art. 29 co. 5 cdf), la quale, per poter valere come tale, deve contenere la chiara ed espressa previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta. Peraltro, l'eventuale rapporto di amicizia tra avvocato e cliente, per quanto possa aver motivato una quantificazione iniziale più favorevole, non elimina, né attenua, l'obbligo deontologico di formulare tale riserva<sup>2</sup>.

**I limiti deontologici nei rapporti con la controparte assistita da collega valgono anche per l'avvocato che agisce in proprio.**

*Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 96, ud. 20.11.2025, dep. 24.03.2026*

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto accordarsi o mettersi in contatto diretto con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega, ai sensi dell'art. 41 cdf, la cui ratio è quella di tutelare la fondamentale funzione della difesa e della presenza dell'avvocato in ogni fase del rapporto professionale. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

---

MASSIME NON UFFICIALI

A CURA DELLA COMMISSIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELLA CAMERA  
PENALE VENEZIANA

Elena Barina, Francesca Donadon, Raffaele Pennino, Riccardo Piazza, Giulia Ranzato, Francesca Ricciardi, Claudia Vianello

Con la collaborazione della Commissione Europa

---

<sup>2</sup> A quanto consta, con riferimento a questo specifico aspetto, non vi sono precedenti editi in termini.